



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 07 GIU. 2016 Protocollo N° 221836 1/1 Class. 101 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Cà Amata, con sede in Castelfranco Veneto (TV). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Osservazioni.

PEC: pasquale.barbarisi@cert.bddp.it

Al legale rappresentante
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
Golf Club Cà Amata
c/o dott. Barbarisi Pasquale
Via Montello, 6/A
31044 MONTEBELLUNA (TV)

Alla cortese attenzione del dott. Pasquale Barbarisi

Con la presente, relativamente allo Statuto trasmesso in data 12 maggio 2016, prot. reg. n 186666 stessa data, per un esame preliminare finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, si rileva principalmente quanto segue.

Ai sensi della D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, dal testo dello Statuto deve risultare in modo espresso:

- 1) che le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto;
- 2) il patrimonio dell'Ente. Relativamente al patrimonio si richiama quanto stabilito con D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010 secondo la quale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, il fondo di dotazione iniziale, che deve risultare espressamente nell'atto pubblico notarile, deve essere costituito da un deposito monetario non inferiore a € 15.000,00 di cui una parte, pari al 30% (€ 4.500,00, nell'ipotesi minima suddetta) destinata a costituire il "Fondo Patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente. Detto fondo di garanzia dovrà risultare espressamente nello stato patrimoniale del bilancio.

Nel fondo di dotazione iniziale, oltre al deposito monetario nella misura minima sopra indicata, potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati o beni mobili (quali ad esempio: beni artistici o museali, arredi, attrezzature, beni strumentali), titoli e/o azioni, soggetti a valutazione autonoma da parte dell'Amministrazione.

Il fondo di dotazione iniziale dovrà essere dimostrato da idonea documentazione:

- per il patrimonio in denaro: certificazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente e ne indichi l'ammontare indisponibile;
- per eventuali beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili conferiti nel fondo di dotazione iniziale: perizia giurata di stima asseverata in Tribunale.

Dipartimento EE. LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Grandi Eventi
Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795910-5914-5917 – Fax 041/2795920-5931
dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 1C685V



Tutto ciò premesso si evidenzia, altresì, quanto segue:

Art.1: il riferimento agli artt. 36 e seguenti del codice civile che riguardano le associazioni non riconosciute va sostituito con quello agli artt. 14 e seguenti del medesimo codice.

Art.6: si richiama quanto detto in premessa relativamente al patrimonio.

Art.8: relativamente al penultimo comma si fa presente che, ai sensi dell'art. 16 del codice civile lo statuto deve contenere le condizioni di ammissione dei soci, per cui l'individuazione di nuove categorie o sottocategorie richiede una apposita modifica statutaria. Quanto all'ultimo comma si ritiene che debba essere prevista la ratifica dell'Assemblea, tenendo presente, peraltro, che le Associazioni sono Enti tendenzialmente a struttura aperta.

Art.12: in ordine alla lett. c), premesso che il codice civile utilizza il termine "esclusione" in luogo del termine "espulsione, si richiama quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del codice civile (cfr. anche art.23 dello Statuto).

Art.14: tra gli organi va compreso anche il Presidente. Si invita, inoltre, a prevedere che le spese verranno rimborsate in quanto preventivamente autorizzate ed adeguatamente dimostrate.

Art.16: si fa presente che, di regola, il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art.17: relativamente alla convocazione dell'Assemblea si richiama l'art. 20, comma 3, del codice civile il quale dispone che l'assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. Al fine di evitare equivoci va previsto, in linea generale, che la convocazione deve avvenire con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati (e vanno conseguentemente adeguate le modalità previste).

Art.22: si ritiene che per i membri cooptati direttamente dal Consiglio Direttivo vi debba essere la ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Art.23: va previsto che il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di gestione e amministrazione dell'Associazione, salvo quelli che sono espressamente riservati all'Assemblea degli Associati e nei limiti quanto stabilito annualmente dalla stessa. Si ritiene, inoltre, che le Commissioni Disciplinari di 1^ e 2^ istanza, in quanto organi, debbano essere nominate dall'Assemblea, che nelle Associazioni è organo sovrano.

Artt. 31 e 32: si richiama quanto detto relativamente all'art.23 circa la nomina dei componenti delle Commissioni Disciplinari di 1^ e 2^ istanza. Si richiama, altresì, il contenuto dell'art. 24, comma 3, per quanto concerne l'esclusione.

Si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi della D.G.R. 3418 del 30 dicembre 2010 (Pubblicata nel B.U.R. n. 10 del 4 febbraio 2011) non si procederà all'esame di ulteriori bozze di Statuto e che, ai sensi



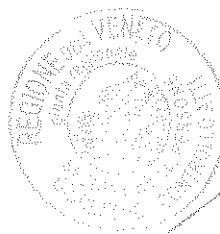
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

di quanto disposto nel Decreto n. 164 del 31 agosto 2011 (Pubblicato nel B.U.R. n. 70 del 16 settembre 2011), decorsi 270 giorni dalla data della presente nota senza che sia dato alcun riscontro alla stessa, ne cessano gli effetti con conseguente chiusura della pratica relativa all'esame preliminare. L'istanza formale che venisse presentata decorso il termine sopra indicato, verrà assoggettata pertanto ad una nuova istruttoria.

In attesa di ricevere la documentazione formale secondo l'elenco che si allega si fa presente, infine, che tutta la normativa nonché una bozza di statuto, approvato con D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, da tenere come traccia per gli adeguamenti richiesti può essere visionata nel sito internet www.regione.veneto.it/web/enti-locali/ alla voce "Registro regionale delle persone giuridiche – Enti iscritti".

A disposizione per ogni necessario chiarimento, si porgono distinti saluti.



Il Direttore
Dott. Maurizio Gasparin

P.O. REGISTRO REGIONALE PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI
Il Responsabile: Alessandra Schiavon (Tel. 041/2795933 - 5912)
SETTORE PERSONE GIURIDICHE
Il Dirigente: Silvia Zangirolami (Tel. 041/2795742 - 5907)

Dipartimento EE. LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Grandi Eventi
Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795910-5914-5917 – Fax 041/2795920-5931
dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 1C685V



Allegato A al Decreto n. 114 del 10/07/2014

pag. 1/4

RICONOSCIMENTO PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

(ARTT. 1 e 7 D.P.R. n. 361/2000)

A) PREMESSA

La Regione del Veneto riconosce, mediante iscrizione nel Registro Regionale istituito con D.G.R. n. 112 del 2001 (in attuazione degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000), la personalità giuridica ad Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di diritto privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione (come individuate dal Titolo V° - art. 117 della Costituzione) e le cui finalità statutarie si esauriscono nel suo ambito territoriale.

Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'Ente acquista una "*autonomia patrimoniale perfetta*" e gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili, anche con il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni assunte dallo stesso Ente.

In particolare, i presupposti e la documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono i seguenti.

B) PRESUPPOSTI

1. le finalità statutarie dell'Ente devono rientrare nelle materie attribuite alla **competenza regionale**.
2. le finalità statutarie dell'Ente devono esaurirsi nell'**ambito territoriale della Regione del Veneto** (da indicare espressamente nello Statuto).
3. **assenza di scopo di lucro** (da indicare espressamente nello Statuto).
4. un fondo di dotazione iniziale, costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a **€ 15.000,00** per le Associazioni e a **€ 50.000,00** per le Fondazioni, come specificato al successivo punto 3.1) della lettera C), relativo alla documentazione da presentare.

C) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1. **domanda in bollo¹** indirizzata alla Regione del Veneto - Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
 - l'indicazione sintetica degli scopi;
 - la sede legale;
 - il Codice Fiscale;
 - l'ammontare del fondo di dotazione iniziale e l'eventuale ulteriore patrimonio;
 - l'ambito territoriale di operatività;
 - il recapito per tutte le eventuali e successive comunicazioni;
 - l'elenco della documentazione allegata all'istanza.

2. **n. 1 copia autentica dell'atto pubblico, registrato e in bollo¹** di costituzione dell'Ente (art. 14, comma 1, c.c.) e del relativo Statuto.

Nell'ipotesi in cui, successivamente alla costituzione dell'Ente in forma di atto pubblico e prima della presentazione dell'istanza di riconoscimento, siano state apportate delle modifiche statutarie, deve essere prodotta anche una copia autentica in bollo (salvo esenzioni) del Verbale redatto per atto pubblico notarile registrato, relativo alle modifiche apportate, con allegato lo Statuto aggiornato.

Nell'ipotesi in cui, trattandosi di Associazioni, l'Ente sia stato costituito con scrittura privata, ai fini del riconoscimento lo stesso Ente deve dare all'atto costitutivo la forma di atto pubblico (art. 14, comma 1, c.c.); in tal caso deve essere prodotta una copia autentica in bollo (salvo esenzioni) dell'atto notarile, registrato, nonché dello Statuto vigente che ne costituisce parte integrante.

3. **relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, descrittiva anche degli elementi costitutivi il fondo di dotazione iniziale dell'Ente, nonché dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali.

3.1 **il fondo di dotazione iniziale**, che deve essere conservato integralmente nel suo ammontare, **deve essere costituito da un deposito monetario non inferiore a € 15.000,00 per le Associazioni e a € 50.000,00 per le Fondazioni, di cui una parte, pari al 30% (€ 4.500,00 per le Associazioni e € 15.000,00 per le Fondazioni, nell'ipotesi minima suddetta), destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia"**, indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

Il fondo di dotazione iniziale e il fondo patrimoniale di garanzia devono risultare espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.

Nel fondo di dotazione iniziale, oltre al deposito monetario nella misura minima sopra indicata, potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati o beni mobili (quali ad esempio: beni artistici o museali, arredi, attrezzature, beni strumentali), titoli e/o azioni, soggetti a valutazione autonoma da parte dell'Amministrazione Regionale.

Il fondo di dotazione iniziale dovrà essere dimostrato da idonea documentazione:

- per l'ammontare in denaro: certificazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente e ne indichi la parte relativa al fondo di garanzia (30% del totale);
- per eventuali beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili conferiti nel fondo di dotazione iniziale: perizia di stima attuale asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio).

4. **relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività che svolgerà l'Ente e, se trattasi di Associazione di fatto già operativa, anche su quella già svolta nel passato. Si precisa che l'eventuale attività commerciale svolta dall'Ente deve avere natura strumentale e carattere non prevalente e che per la stessa dovrà tenersi contabilità separata, in conformità alla normativa in materia.

5. se trattasi di Associazione di fatto già operativa, copia sottoscritta dal legale rappresentante dei **documenti contabili** approvati, relativi agli ultimi due anni (bilanci consuntivi/preventivi), accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, se già previsto.

6. se già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell'atto pubblico, copia autentica, in carta libera, dei **Verbali e/o degli Atti relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l'Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni**.

Deve, in ogni caso, essere prodotta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo fac-simile allegato.

7. fotocopia di un **documento d'identità** del legale rappresentante, in corso di validità.

N.B. si informa che la Pubblica Amministrazione procedente provvederà direttamente a effettuare d'ufficio la verifica delle iscrizioni:

- per gli Enti che si dichiarano O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266), presso l'Agenzia delle Entrate - Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S.;
- per gli Enti che si dichiarano iscritti nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4 L.R. n. 40/1993), presso la competente Struttura Regionale;
- per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che si dichiarano iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. (deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. dell'11 novembre 2004 n. 1288 in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 242/1999), presso il C.O.N.I..

D) FONDAZIONE TESTAMENTARIA

La domanda, in bollo¹, deve essere presentata alla Regione del Veneto - Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante della erigenda Fondazione e deve essere corredata dalla documentazione di cui ai punti 2 - 4 - 6 - 7 della lettera C).

Deve, altresì, essere prodotta la seguente documentazione:

- n. 1 copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile di pubblicazione del testamento;
- n. 1 copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile d'inventario di tutti i beni;
- n. 1 copia autentica dello stato attivo e passivo di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario;
- n. 1 copia autentica, in carta libera, della perizia di stima attuale asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio) dei beni immobili o mobili.
- indicazione degli eventuali eredi legittimari.

E) TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI "IPAB" IN ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI

- in via preliminare, deve essere formalizzata apposita istanza alla Struttura Regionale competente per la "depubblicizzazione" dell'IPAB, secondo quanto indicato dalla Legge Regionale n. 23/1994.
- una volta emanato il Decreto di depubblicizzazione dell'Ente da parte della predetta Struttura Regionale, si potrà procedere alla trasformazione dell'IPAB in Associazione/Fondazione di diritto privato con atto pubblico notarile. In tale atto pubblico notarile dovrà essere indicato che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle quali la Fondazione si farà carico, conservando la Fondazione stessa tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima.
- successivamente, dovrà essere presentata alla Regione del Veneto - Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi – **istanza, in bollo¹**, sottoscritta dal legale rappresentante, di iscrizione della Associazione/Fondazione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, contenente gli elementi di cui alla lettera C), punto 1.
A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta **n. 1 copia autentica dell'atto pubblico, registrato e in bollo¹, di trasformazione dell'Ente e del relativo Statuto**, nonché la documentazione di cui alla lettera C), punti 3 (escluso il punto 3.1) - 4 - 6 - 7.
Si evidenzia che il **fondo di dotazione iniziale**, da indicare nell'atto pubblico di trasformazione, deve essere costituito dal patrimonio riportato nel Decreto di depubblicizzazione, del quale, per i beni immobili, dovrà essere prodotta la relativa perizia di stima asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio).
Qualora si intendano conferire nel fondo di dotazione iniziale **altri beni**, gli stessi dovranno essere dimostrati da idonea documentazione:
 - per il patrimonio in denaro: certificazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente.
 - per eventuali ulteriori beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili: perizia di stima asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio).

F) REGOLE

- Per la ricostituzione delle Regole si rinvia alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 26/1996 c.s.m.i.
- Per la fusione tra più Regole si rinvia alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 23 luglio 2013.

Si fa presente che l'Amministrazione potrà chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori.

Si fa, altresì, presente, che prima della produzione formale della documentazione sopra elencata, è possibile inviare per una sola volta, una bozza dello Statuto, per una valutazione preventiva del suo contenuto.

L'invio dovrà avvenire esclusivamente mediante posta ordinaria, telefax al n. 041 2795920, o PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.

I Funzionari, a titolo di collaborazione con gli interessati, daranno le opportune indicazioni e gli eventuali suggerimenti, anche con appositi incontri.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato verrà concluso nel termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

¹ Sono esenti dall'imposta di bollo:

a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.

REFERENTI REGIONALI

- Il Funzionario responsabile del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato e referente per le Associazioni è la Dott.ssa Alessandra Schiavon - Tel. 041 2795933 - Fax 041 2795920
- Il Funzionario referente per le Fondazioni e le Regole è il Sig. Franco Boldrin - Tel. 041 2795909 - Fax 041 2795920
- Il Dirigente Responsabile del Settore Persone Giuridiche è la Dott.ssa Silvia Zangirolami - Tel 041 2795907/5914 - Fax 041 2795920.

NOTA INFORMATIVA

Nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati, nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità per riferimento alle norme di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

¹ Sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
- c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

Marca da
bollo da
Euro 16,00

Alla Regione del Veneto - Sezione EE.LL.,
Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi
Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 VENEZIA

Oggetto: Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000)

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante
dell'Associazione/Fondazione denominata _____, con sede
legale in _____ via _____ n. _____
C.F. _____ Tel. _____ Fax _____
PEC Ente _____

CHIEDE

il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato al suddetto Ente, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Dichiara che:

- 1) l'Ente ha lo scopo di _____, come meglio descritto nello Statuto
- 2) le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione del Veneto
- 3) Il fondo di dotazione iniziale è costituito da:

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è _____

Tel. _____ Fax _____

A tal fine, si allega:

- o copia autentica dell'atto pubblico, registrato e in bollo¹ di costituzione/trasformazione dell'Ente (art. 14, comma 1, c.c.) e del relativo Statuto.
- o relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, descrittiva anche degli elementi costitutivi il fondo di dotazione iniziale dell'Ente, nonché dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali.
- o certificazione bancaria (in originale) relativa al patrimonio in denaro e indicante l'importo indisponibile.

¹ Sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
- c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.

- perizia di stima attuale, asseverata con giuramento, in originale o in copia autentica, per beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili, conferiti nel fondo di dotazione.
- relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività dell'Ente.
- in quanto Associazione di fatto già operativa, una copia sottoscritta dal legale rappresentante dei documenti contabili approvati relativi agli ultimi due anni (bilanci consuntivi/preventivi), accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile (se già previsto).
- in quanto già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell'atto pubblico, copia autentica, in carta libera, dei Verbali c/o degli Atti relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l'Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo fac-simile allegato.
- fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità.

IN QUANTO FONDAZIONE TESTAMENTARIA, si allega, altresì:

- copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile di pubblicazione del testamento.
- copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile d'inventario di tutti i beni.
- copia autentica dello stato attivo e passivo di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
- indicazione degli eventuali credi legittimari.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE:

DATA

FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____
() il ____/____/____ (cognome) (nome)
residente a _____
(prov.) (cap) (comune)

(località) (via/piazza) (numero)

in qualità di legale rappresentante della Associazione/Fondazione/Regola _____

_____ C.F. dell'Ente _____
(denominazione)

(cap) (comune) () (prov.) (via/piazza) (numero)

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

DICHIARA

- che i componenti l'attuale Organo di Amministrazione sono i seguenti:

cognome	nome	carica ricoperta	codice fiscale

- che i componenti l'Organo di Amministrazione di cui sopra hanno accettato i relativi incarichi;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____ (per esteso e leggibile)

N.B. Allegare fotocopia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.